

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 84/2014/R/GAS

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2013
533/2013/R/GAS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TIMG E AL TIVG A COMPLETAMENTO DELLA
DISCIPLINA DELLA MOROSITÀ E DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012 (di seguito: DM 3 agosto 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009. GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- il TIMG stabilisce, relativamente al settore del gas naturale, la disciplina da adottarsi con riferimento alle situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l’altro, l’attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti:
 - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili) e per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla sospensione della fornitura;
 - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura o l’intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna;
- in particolare, il TIMG definisce:
 - la regolazione di dettaglio delle procedure che devono essere seguite dagli operatori coinvolti in tema di modalità di richiesta ed esecuzione della prestazione di *chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*; al riguardo, si prevede, tra l’altro, che, relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, l’impresa di distribuzione esegua un numero minimo di tentativi di interventi di chiusura sulla base della c.d. capacità mensile e settimanale di sospensione;
 - le modalità di richiesta ed esecuzione della prestazione di *interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* nei casi in cui l’intervento di chiusura non sia stato effettuato, prevedendo in particolare:

- i. uno specifico meccanismo di riconoscimento degli oneri relativi all'intervento di interruzione sostenuti dall'impresa di distribuzione (non essendo posti in capo all'utente della distribuzione che fa richiesta della prestazione – articolo 12bis);
 - ii. che l'intervento di interruzione sia considerato economicamente fattibile qualora la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento risulti inferiore al prodotto tra il livello unitario di fattibilità economica pari a 270 centesimi€/smc e il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo;
 - iii. che, qualora l'intervento di interruzione in esame non risulti tecnicamente o economicamente fattibile, l'utente del servizio di distribuzione abbia titolo ad ottenere la cessazione amministrativa del punto di riconsegna, con la conseguente attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza.
- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina dei servizi di ultima istanza per il gas naturale prevedendo le modalità di attivazione e le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di *default*, così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, stabilendo in particolare:
 - i criteri generali per l'individuazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di uno o più FUI e di uno o più FD_D (comma 30.1); tali procedure sono state effettuate nel corso del mese di settembre 2013 e hanno individuato due FUI e un FD_D per l'anno termico 2013-2014;
 - le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FUI (sezione 1 del Titolo IV);
 - le condizioni di erogazione del servizio di *default*, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FD_D (sezione 2 del Titolo IV);
 - gli obblighi in capo all'impresa di distribuzione nei casi dei servizi di ultima istanza, nonché la definizione di specifiche penali o indennizzi in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi (sezione 3 del Titolo IV);
 - con specifico riferimento alle procedure di attivazione del servizio di *default* di distribuzione, l'articolo 32 del TIVG stabilisce che l'attivazione avvenga dalla data di produzione degli effetti della:
 - *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, nei casi dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali non sussistano i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero pur sussistendo tali requisiti, ne sia impossibile l'attivazione;
 - *Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile*, ai sensi del TIMG;
 - *Cessazione amministrativa per morosità del punto di riconsegna non disalimentabile*, ai sensi del TIMG, nei casi in cui non sia possibile attivare il FUI;
 - risoluzione del contratto di distribuzione, ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di

distribuzione per assenza delle relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG;

- relativamente, invece, ai meccanismi perequativi specifici per il FD_D, l'articolo 37 prevede, tra l'altro, che ciascun FD_D partecipi al meccanismo di reintegrazione della morosità per le fatture emesse da almeno 12 mesi e nei casi di morosità dei clienti finali cui è fornito il servizio di default;
- con riferimento, infine, agli obblighi in capo all'impresa di distribuzione, la Sezione 3 del TIVG prevede, tra l'altro, che l'impresa di distribuzione sia tenuta a:
 - porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere di iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione;
 - informare il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza;
 - mettere a disposizione del FUI o del FD_D, nell'ambito delle richieste di attivazione dei relativi servizi, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei medesimi servizi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- sono pervenute alcune richieste di chiarimenti, modifiche e integrazioni, da parte di alcuni operatori e da un'associazione di imprese che operano nel mercato del gas naturale, le quali richieste segnalano l'esigenza di meglio precisare e completare il quadro regolatorio di riferimento dei servizi di ultima istanza, soprattutto in merito al fenomeno, sempre crescente e critico, della morosità; in dettaglio, le predette segnalazioni sollecitano interventi volti a migliorare la regolazione vigente con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) le attuali modalità di determinazione della capacità mensile e settimanale di sospensione, nonché della soglia di fattibilità economica per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, previste rispettivamente dagli articoli 1 e 6 del TIMG; si lamenta un'inadeguatezza delle attuali soglie, chiedendo che esse siano riviste con la finalità di incrementare il numero degli interventi di chiusura e di interruzione possibili da parte delle imprese di distribuzione; tali interventi sono stati richiesti con carattere d'urgenza da parte di alcuni esercenti la vendita in quanto l'incremento del fenomeno della morosità nel settore del gas naturale potrebbe arrecare un grave pregiudizio economico e finanziario potenzialmente idoneo a pregiudicare la continuità aziendale di alcune imprese di vendita;
 - b) è stato chiesto il riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di distribuzione per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, con particolare riferimento alle iniziative giudiziarie che l'impresa medesima è tenuta a promuovere, nell'ambito del servizio di *default*, per ottenerne l'esecuzione forzata;
 - c) è stato chiesto di semplificare gli obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti finali serviti dal FUI o dal FD_D in capo alle imprese di distribuzione;
 - d) è stato chiesto di rivedere, le modalità di applicazione delle penali e degli indennizzi in caso di mancato rispetto, da parte delle imprese di distribuzione, degli obblighi di comunicazione nell'ambito delle richieste di

attivazione dei servizi di ultima istanza, tenendo conto del fatto che spesso non v'è disponibilità del codice fiscale;

- relativamente ai servizi di ultima istanza, sono altresì pervenute segnalazioni e richieste di chiarimento, da parte dei soggetti che risultano assegnatari dei suddetti servizi, relativamente a:
 - e) la corretta applicazione dei criteri di inclusione delle fatture nell'ambito del meccanismo di reintegrazione della morosità di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - f) la corretta applicazione della disciplina in materia di penali e indennizzi a carico dell'impresa di distribuzione di cui alla Sezione 3 del Titolo IV del TIVG;
 - g) specifiche criticità relative alla prima attivazione del servizio di default relativamente all'1 ottobre 2013.

RITENUTO CHE:

- sia necessario dare seguito alle richieste di chiarimenti, modifiche e integrazioni, nella misura in cui consentano, tenuto anche conto dell'aggravarsi del fenomeno della morosità nel settore del gas naturale, di eliminare possibili criticità che potrebbero andare a discapito del corretto funzionamento della disciplina di cui al TIMG e dei servizi di ultima istanza a beneficio del cliente finale;
- relativamente alla disciplina della morosità dei punti di riconsegna di cui al TIMG, sia opportuno, in coerenza con le esigenze richiamate alla precedente lettera (a), procedere ad una revisione delle attuali modalità di determinazione della capacità mensile e settimanale di sospensione, nonché della soglia di fattibilità economica per l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, al fine di assicurare un incremento del numero degli interventi di chiusura e di interruzione possibili, tenendo al contempo conto dell'esigenza di minimizzare l'onerosità complessiva per il sistema del fenomeno della morosità;
- a tal fine, sia in particolare opportuno prevedere che:
 - venga modificata la modalità di determinazione della soglia di capacità mensile di sospensione (CMS) in virtù anche della situazione congiunturale sfavorevole per garantire un incremento della capacità medesima; peraltro, nell'attuazione di tale incremento, dovrebbe essere garantito comunque alle imprese di distribuzione un tempo sufficiente per adeguare la propria struttura operativa alle nuove maggiori richieste di intervento;
 - per limitare il potenziale impatto sul sistema dell'aumento delle attivazioni del servizio di default per i clienti morosi, a seguito dell'incremento della CMS sia definito, al contempo, un livello massimo mensile di esecuzione della prestazione relativa alla Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell'impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile;
 - la soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna sia rivista, anche alla luce delle prime evidenze maturate, al fine di incrementare il numero di tentativi di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna; a tal fine, si dovrebbe tenere conto, da un lato, dei costi sia d'interruzione sia di ripristino che potrebbero essere oggetto di socializzazione e, dall'altro, dell'impatto sugli oneri complessivi del sistema in caso di impossibilità di

effettuare l'intervento (nonché degli oneri legati alle iniziative giudiziarie finalizzate all'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, che verrebbero riconosciuti all'impresa di distribuzione);

- relativamente agli obblighi in capo all'impresa di distribuzione, sia opportuno:
 - con riferimento alle richieste di riconoscimento degli oneri connessi con la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, richiamate alla precedente lettera (b), chiarire che, anche con riferimento a punti di riconsegna forniti dal FD_D, le imprese di distribuzione hanno diritto al riconoscimento degli oneri sostenuti per l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna attraverso il meccanismo di cui all'articolo 12*bis* del TIMG; peraltro, resta fermo che tutti i costi riconosciuti alle imprese di distribuzione nell'ambito del suddetto meccanismo non possono essere computati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al RTDG, e l'impresa di distribuzione è tenuta pertanto a mantenere separata contabilizzazione dei costi sopramenzionati;
 - prevedere, inoltre, che, qualora si rendessero necessarie iniziative giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata della disalimentazione fisica del punto di riconsegna, le imprese di distribuzione abbiano diritto al riconoscimento dei suddetti oneri; al riguardo, al fine di razionalizzare e gestire in modo efficiente il ricorso all'istituto, risulta opportuno precisare al contempo che tali iniziative debbano essere svolte dall'impresa di distribuzione solo qualora l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile sia non economicamente o tecnicamente fattibile ovvero abbia esito negativo;
 - con riferimento all'esigenza di semplificare gli obblighi informativi richiamata alla precedente lettera (c), modificare quelli posti in capo alle imprese di distribuzione dall'articolo 41 del TIVG, limitandoli ai soli casi in cui il cliente finale non sia consapevole dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, ossia per la produzione degli effetti della cessazione amministrativa per motivi diversi della morosità e per risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26*bis* della deliberazione n. 138/04;
 - al fine di assicurare chiarezza applicativa richiesta dai FUI e dagli FD_D attualmente individuati, di cui alla precedente lettera (f), dettagliare le modalità di calcolo delle penali e degli indennizzi che le imprese di distribuzione sono tenute a corrispondere in caso di mancato rispetto degli obblighi di comunicazione nei confronti del FUI o del FD_D in fase di attivazione dei rispettivi servizi;
 - sia opportuno, in conseguenza di quanto sopra, prevedere, in capo ai fornitori dei servizi di ultima istanza, specifici obblighi informativi, al fine di consentire all'Autorità di monitorare il comportamento delle imprese di distribuzione in merito agli obblighi di cui al comma 40,1, lettera c) del TIVG.
- con riferimento all'esigenza, richiamata alla precedente lettera (d), di tenere in adeguata considerazione l'indisponibilità del dato relativo al codice fiscale, ai fini dell'applicazione delle penali e degli indennizzi di cui alla Sezione 3 del Titolo IV del TIVG, sia altresì opportuno concedere una deroga, sino al 30 giugno 2014, all'obbligo di comunicare, nell'ambito delle richieste di attivazione dei servizi di ultima istanza, il codice fiscale del titolare del punto di

riconsegna per il quale si richiede l'attivazione; tale deroga è limitata ai soli casi in cui la mancanza del codice fiscale è attribuibile alla mancata comunicazione da parte del precedente venditore in sede di allineamento delle anagrafiche;

- con riferimento al meccanismo di reintegrazione degli oneri per morosità di cui all'articolo 37 del TIVG, in coerenza con le esigenze richiamate alla precedente lettera (e), sia opportuno chiarire come:
 - le fatture incluse nel meccanismo comprendono, ai sensi di quanto previsto al comma 37.3 anche la fattura emessa dal FD_D e non pagata dal cliente finale relativamente alla quale il medesimo fornitore ha provveduto ad effettuare una richiesta di chiusura per sospensione della fornitura e tale chiusura non è andata a buon fine, anche qualora nella medesima fattura non sia applicato il corrispettivo INA_{UI};
 - i casi di chiusura non andata a buon fine comprendono anche casi in cui la disalimentazione fisica del punto di riconsegna non vada a buon fine in quanto non eseguibile a seguito dell'esito positivo di una procedura di accesso per sostituzione del punto di riconsegna di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04;
- inoltre, al fine di contenere gli oneri relativi al predetto meccanismo di reintegrazione di cui all'articolo 37 del TIVG, anche alla luce dei possibili comportamenti opportunistici del cliente finale che cambia fornitore senza pagare l'ultima fattura del FD_D, sia opportuno:
 - assicurare al FD_D, di cedere, ai sensi degli articoli 1260-1267 del c.c., al nuovo venditore subentrante, il proprio credito relativo alle ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale, nei casi in cui non sia stato possibile chiudere il punto di riconsegna (ciò che è necessario per l'accesso al citato meccanismo di reintegrazione) a causa del cambiamento del proprio fornitore da parte del medesimo cliente finale;
 - prevedere, in ragione dei tempi necessari per l'emissione e la scadenza delle fatture, che il nuovo venditore formuli, relativamente ai clienti finali serviti fino a tre mesi prima dal FD_D, unitamente alla prima richiesta di *switching*, una proposta irrevocabile di acquisto del suddetto credito, sospensivamente condizionata al fatto di essere ancora controparte del cliente finale moroso al momento in cui il credito viene in esistenza;
- come evidenziato, e salvo per i chiarimenti applicativi della vigente regolazione, le restanti misure prospettate nei punti precedenti, rivestano particolare urgenza, in quanto l'ulteriore protrarsi dell'attuale situazione di morosità, nelle more degli adempimenti procedurali previsti dalla deliberazione GOP 46/09, potrebbero creare un danno economico ingente per gli esercenti la vendita che forniscono clienti morosi, nonché un ulteriore incremento degli oneri posti in capo alla generalità dei clienti finali;
- le segnalazioni pervenute e gli elementi sino a ora disponibili anche a seguito del monitoraggio retail, mostrano la tendenza a un aumento delle dimensioni del fenomeno della morosità e dei connessi oneri che ne derivano: (i) per i venditori, nelle more dell'espletamento dei tentativi di interruzione da parte delle imprese di distribuzione; nonché (ii) per i FD_D;
- pertanto, il perdurante aumento del fenomeno della morosità potrebbe comportare l'incremento degli oneri che saranno posti a carico della generalità

dei clienti finali e richiede di intervenire al fine di dare strumenti funzionali a tutelare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori;

- sia tuttavia necessario al contempo assicurare, nonostante la predetta situazione di urgenza, la partecipazione dei soggetti interessati, in particolare fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte sulle citate misure, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento;
- al fine di pervenire alla minimizzazione del fenomeno della morosità sia altresì opportuno, con successivo provvedimento, introdurre specifici strumenti volti a minimizzare il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali, titolari di punti di riconsegna che sono stati oggetto di chiusura o interruzione per morosità, volti a ottenere la riattivazione dei suddetti punti senza pagare il debito pregresso;
- fermo restando che, ai sensi del comma 36.2 lettera b) del TIVG, il FD_D ha titolo a richiedere all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita dalla rete di trasporto entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di inizio della fornitura, sia opportuno prevedere relativamente ai punti di riconsegna forniti dal FD_D per i mesi di ottobre e novembre 2013, la possibilità di modificare i conferimenti di capacità richiesti, anche al fine di tenere conto delle problematiche segnalate relativamente al primo mese di attivazione del servizio; prevedendo al contempo che, relativamente alle modifiche eventualmente richieste per il mese di novembre, sia data evidenza delle motivazioni dell'impossibilità di effettuare il trasferimento della capacità nel rispetto della regolazione vigente operando con la normale diligenza.

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIMG

1.1 Al comma 1.1 la definizione “**capacità mensile di sospensione (CMS)**” è sostituita dalle seguente definizione:

- “**capacità mensile di sospensione (CMS)**: numero minimo di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. E' determinata come:

$$CMS_m = \max \left\{ \frac{NIC_{rif}}{N} * x \right. \left. \alpha * NPdR_{m-1} \right\} \text{ con } 0 \leq \alpha \leq 1$$

dove:

NIC_{rif} è il numero totale dei tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*

eseguiti sull'impianto dall'impresa di distribuzione nel periodo di riferimento rif , pari a:

- fino al 28 febbraio 2014, al periodo compreso tra il 1 aprile 2011 e il 31 marzo 2012;
- dall'1 marzo 2014 al 30 settembre 2014, al periodo compreso tra il 1 aprile 2013 e il 31 dicembre 2013;
- a partire dall'1 ottobre 2014 e successivamente aggiornato ad ogni mese di ottobre, al periodo compreso tra il tredicesimo ed il penultimo mese precedente il mese di ottobre;

N fissato pari a:

- 12, fino al 28 febbraio 2014 e a partire dall'1 ottobre 2014;
- 9, dall'1 marzo 2014 al 30 settembre 2014;

x fissato pari a:

- 1,05, fino al 28 febbraio 2014;
- 1,10, a partire dall'1 marzo 2014;

$NPdR_{m-1}$ è il numero dei punti di riconsegna non telegestiti allacciati all'impianto della rete dell'impresa di distribuzione nel mese precedente, $m-1$;

α pari a:

- 0, fino al 28 febbraio 2014;
- 0,0015 dall'1 marzo 2014 al 30 settembre 2014;
- 0,004 a partire dall'1 ottobre 2014;"

1.2 Al comma 5.2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo al conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;”

“e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardanti pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definiti dall'Autorità.”

1.3 Dopo il comma 5.8 è inserito il seguente comma:

“5.8bis A partire dall'1 marzo 2014, ai fini del calcolo del $CSS_{i,m}$ ciascun esercente dei servizi di ultima istanza può richiedere, con riferimento ai soli punti di riconsegna forniti nell'ambito di tali servizi, di essere considerato un utente specifico del servizio della distribuzione. In tali casi, l'esercente il servizio di

ultima istanza è tenuto a comunicare all'impresa di distribuzione, entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco dei punti di riconsegna precedentemente forniti nel servizio di ultima istanza che nel mese precedente sono stati contrattualizzati a condizioni di libero mercato.”

1.4 Il comma 6.4 del TIMG è sostituito col seguente comma:

“6.4 L'*Intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* è considerato economicamente fattibile qualora:

$$C_{INT} \leq 2,7 * \max(Pa; 1.000)$$

dove:

- C_{INT} è la stima del costo per l'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* espresso in euro;
- 2,7 è il livello unitario di fattibilità economica espresso in €/Smc;
- Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;”
- 1000 è il livello minimo di prelievo, espresso in Smc.”.

1.5 Dopo il comma 6.5 è aggiunto il seguente comma:

“6.6 Qualora l'impresa di distribuzione non abbia comunicato, ai sensi del comma 6.3, lettera b), la fattibilità tecnica o economica dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'articolo 10 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11bis.”;

1.6 Il quinto alinea del comma 10.3 è sostituito con il seguente:

“ – i costi dell'intervento di interruzione nonché gli eventuali oneri per le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata dell'*Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* e i costi di ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta sostenuti dall'impresa di distribuzione, saranno addebitati al cliente stesso in fase di successiva attivazione del medesimo punto o di un qualsiasi altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente della rete di distribuzione gestita dalla medesima impresa.”.

1.7 Dopo il comma 11.6 è aggiunto il seguente comma:

“11.7 Qualora l'impresa di distribuzione abbia comunicato, ai sensi del comma 11.3, lettera b), l'esito negativo dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11bis.”.

1.8 Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Iniziative giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica di un punto di riconsegna

11bis.1 Nei casi di cui al commi 6.6 e 11.7, l’impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alla suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.

11bis.2 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie di cui al comma 11bis.1 sono riconosciuti all’impresa di distribuzione sulla base della seguente formula:

$$O_{LEGd} = \min(0.9 * O_{LEGeff} + 600; 5.000)$$

dove:

- O_{LEGd} sono gli oneri legali riconosciuti, espressi in €
- O_{LEGeff} sono gli oneri effettivamente sostenuti per le iniziative giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata della disalimentazione del punto di riconsegna.

11bis.3 Gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie riconosciuti ai sensi del comma 11bis.2 sono compresi nell’ambito del meccanismo di cui al comma 12bis.2, lettera a) del TIMG.”

1.9 Al comma 12bis.2 le lettera a) e b) sono sostituite con le seguenti lettere:

“a) gli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per:

- i. gli interventi di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*, aumentati degli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dell’alimentazione precedentemente disattivata per intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*;
 - ii. gli eventuali oneri legali riconosciuti all’impresa di distribuzione connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate all’ottenimento dell’esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del punto di riconsegna di cui all’articolo 11bis;
- b) gli eventuali importi effettivamente riscossi in caso di attivazione della fornitura del punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto di un intervento di interruzione; gli oneri connessi alle iniziative giudiziarie effettivamente riscossi si computano nel limite degli oneri legali riconosciuti”.

1.10 Dopo il comma 13.2 è aggiunto il seguente comma:

“13.2bis A decorrere dall’1 marzo 2014, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare, con riferimento a ciascun mese e relativamente ai punti di

riconsegna non telegestiti, un numero massimo di prestazioni di cui al presente articolo determinato sulla base della seguente formula:

$$CAM_m = CMS_{m,rif}.$$

dove:

- CAM_m è il numero massimo di prestazioni di cessazione amministrativa di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese m ;
- $CMS_{m,rif}$ è la capacità mensile di sospensione fissata pari alla CMS calcolata per il mese di dicembre 2013.”

13.2ter L'impresa di distribuzione è tenuta a garantire, con riferimento a ciascun richiedente e relativamente ai punti di riconsegna non telegestiti, un numero di cessazioni amministrative determinato sulla base della seguente formula:

$$CAM_{m,i} = CAM_m * \frac{NR_{i,m}}{NR_m}$$

dove:

- $CAM_{m,i}$ è il numero di prestazioni di cessazione amministrativa di cui al presente articolo con riferimento a ciascun mese m e all' i esimo esercente;
- $NR_{i,m}$ è il numero di richieste di cessazione amministrativa di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese m e all' i esimo esercente;
- NR_m è il numero totale di richieste di cessazione amministrativa di cui al presente articolo relativi ai punti di riconsegna non telegestiti non annullate ai sensi del comma 13.4, con riferimento a ciascun mese m .”

1.11 Il comma 13.5 è sostituito dal seguente comma:

“13.5 L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere al richiedente l'esito della prestazione richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi precedenti la data di decorrenza indicata dall'utente.”

Articolo 2

Modifiche al TIVG

2.1 Il comma 33.8 è sostituito dal seguente comma:

“33.8 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui al comma 33.6, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma

33.4, il FD_D può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettere c), d), ed e) del medesimo provvedimento.”

2.2 Dopo la lettera b) del comma 35.5 è aggiunto la seguente lettera c):

“c) l'utente del servizio di distribuzione che ha richiesto, ai sensi del comma 13.1 del TIMG la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* continua ad applicare le disposizioni di cui ai commi 10.6 e 10.7 del TIMG.”

2.3 Dopo il comma 35.5 è aggiunto il seguente comma:

“35.5bis L'impresa di distribuzione che riceve, con riferimento ad un punto di riconsegna fornito dal FD_D, la comunicazione di cui al comma 35.5, lettera c), comunica al FD_D entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la revoca della procedura di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.”

2.4 Dopo l'articolo 39 del TIVG sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 39bis

Switching dei clienti finali serviti in precedenza dal FD_D

39bis.1 Il presente articolo si applica:

- a) alle procedure di accesso per sostituzione relative a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per i quali la richiesta di chiusura del punto, propedeutica per l'accesso al meccanismo di reintegrazione morosità di cui all'articolo 37 del TIVG, non sia andata a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore;
- b) per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del servizio di default.

39bis.2 La richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04 contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente richiedente di acquistare, secondo le modalità e alle condizioni economiche di cui al presente articolo, l'eventuale credito del FD_D, nei confronti del cliente finale, relativo alle fatture per le quali l'FD_D avrebbe partecipato al meccanismo di reintegrazione morosità di cui all'articolo 37 in mancanza della procedura di accesso per sostituzione. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di notifica di cui al comma 39bis.5, il proponente sia ancora utente del servizio di distribuzione del punto di prelievo oggetto della proposta.

39bis.3 Il credito di cui al comma 39bis.2 comprende le somme esposte in fattura dal FD_D a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento e al netto degli importi direttamente riscossi dai clienti

finali anche parzialmente, degli importi oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti.

39bis.4 Il FD_D può procedere alla cessione del credito di cui al comma 39bis.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, degli importi direttamente riscossi, o oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.

39bis.5 La notifica di cui al comma 39bis.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura oggetto di cessione, ma non oltre i 40 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 39bis.2 diviene inefficace.

39bis.6 Il venditore entrante corrisponde al FD_D una somma pari al 100% del credito acquistato ai sensi del presente articolo.”

2.5 Il comma 40.2 del TIVG è sostituito dal seguente comma:

“40.2 L'impresa di distribuzione:

- a) qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione; tali fattispecie non rientrano nel computo del valore del CMS e della $CSS_{i,m}$ di cui all'articolo 1 del TIMG;
- b) partecipa, anche con riferimento ai punti di riconsegna per i quali è stato attivato il servizio di default, al meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione di cui all'articolo 12bis del TIMG, comprensivi della compensazione degli oneri legali riconosciuti in relazione alla iniziative giudiziarie, determinati ai sensi dell'articolo 11bis del TIMG.”.

2.6 Il comma 41.1 è sostituito dal seguente comma:

“41.1 Nei casi in cui i servizi di ultima istanza siano attivati ai sensi del comma 31.2, lettera a), b) nei soli casi di cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità e c) ovvero ai sensi del comma 32.2, lettera a) e d), l'impresa di distribuzione è tenuta ad informare il cliente finale dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, specificando:

- a) la data di attivazione del servizio;
- b) la casistica nella quale il cliente ricade ai sensi del comma 30.1;
- c) che il cliente sarà tenuto al pagamento dei documenti di fatturazione emessi dall'esercente la vendita precedente solo a copertura di prelievi effettuati con riferimento a periodi antecedenti quelli di attivazione dei servizi medesimi.”

2.7 Al comma 42.3, lettera b), le parole “lettera d” sono sostituite con le parole “lettera b)”;

2.8 Dopo il comma 42.4 sono aggiunti i seguenti commi:

“42.5 Fino al 30 giugno 2014 le disposizioni di cui ai commi 42.1, 42.2, 42.3, e 42.4 non si applicano con riferimento esclusivo al mancato rispetto dell’obbligo di comunicare il codice fiscale del titolare del punto di riconsegna oggetto di attivazione del servizio e qualora l’impresa di distribuzione possa dimostrare di non avere ricevuto tale informazione dall’esercente la vendita uscente.

42.6 Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, i FUI e i FD_D inviano all’Autorità con riferimento a ciascun mese, l’elenco delle imprese di distribuzione che non hanno rispettato gli obblighi di comunicazione di cui al comma 40.1, lettera c), con separata evidenza dell’applicazione delle penali e degli indennizzi applicabili ai sensi del presente articolo.”

2.9 Le Appendici 3 e 4 al TIVG sono sostituite con le seguenti Appendici:

APPENDICE 3. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AL COMMA 31.4

La presente Appendice definisce il flusso informativo atto a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni relative alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui al comma 31.4.

1. SEQUENZA DEL FLUSSO DI COMUNICAZIONE

Il flusso di comunicazione prevede la seguente sequenza minima:

- a. invio della richiesta di attivazione del servizio al fornitore di ultima istanza da parte dell’impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna;
- b. ricezione della richiesta da parte del fornitore di ultima istanza con verifica della completezza della stessa e, in caso di esito negativo, invio all’impresa di distribuzione del messaggio di incompletezza o inammissibilità, con indicazione dei relativi motivi, entro il giorno lavorativo successivo;
- c. nuovo invio, se del caso, da parte dell’impresa di distribuzione delle richieste di attivazione del servizio di ultima istanza con precedente esito di completezza negativo entro i tempi di cui all’Articolo 42.

Le informazioni non inserite correttamente, nel rispetto delle previsioni del flusso informativo ivi descritto comportano un giudizio di incompletezza o di inammissibilità. Di seguito sono presentati i dati che devono essere trasmessi tramite gli scambi informativi individuati alle precedenti lettere da a) a c).

1.1 Trasmissione al fornitore di ultima istanza della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) mese di attivazione del servizio (mm/aaaa);
- (iv) codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna (codice REMI assegnato dall'impresa di trasporto);
- (v) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (vi) matricola misuratore;
- (vii) anagrafica cliente finale, ossia:
 - a. cognome cliente finale;
 - b. nome cliente finale;
 - c. ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico cliente finale (campo opzionale);
 - e. codice fiscale;
 - f. partita IVA (in alternativa alla precedente lettera e.);
 - g. toponimo;
 - h. nome strada;
 - i. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - j. CAP (campo opzionale);
 - k. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - l. comune;
 - m. provincia;
 - n. nazione;
- (viii) il destinatario della fattura è diverso dal cliente finale (SI/NO);
- (ix) dati necessari per la fatturazione (sezione da compilare solo se SI al precedente (viii)):
 - a. cognome destinatario fattura;
 - b. nome destinatario fattura;
 - c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. toponimo;
 - e. nome strada;
 - f. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - g. CAP (campo opzionale);
 - h. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - i. comune;
 - j. provincia;
 - k. nazione;
- (x) erogazione di un servizio energetico (SI/NO);
- (xi) dati identificativi del soggetto beneficiario del servizio energetico (sezione da compilare solo se SI al precedente (x)):
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico (campo opzionale);
 - e. toponimo;
 - f. nome strada;
 - g. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - h. CAP (campo opzionale);

- i. codice ISTAT comune (campo opzionale);
- j. comune;
- k. provincia;
- l. nazione;
- (xii) codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna (alfanumerico LnLn come da tabella 3, Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);
- (xiii) pressione di misura (espressa in bar, campo obbligatorio solo se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione);
- (xiv) consumo annuo previsto;
- (xv) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
- (xvi) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- (xvii) massimo prelievo giornaliero contrattuale (campo obbligatorio solo se esistente);
- (xviii) presenza di un convertitore di volumi (SI/NO);
- (xix) coefficiente correttivo dei volumi (campo obbligatorio solo se NO al precedente (xviii));
- (xx) eventuali agevolazioni su IVA (campo note);
- (xxi) eventuali agevolazioni su imposte (campo note);
- (xxii) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3=attività di servizio pubblico);
- (xxiii) assenza di richieste di sospensione per morosità (SI/NO);
- (xxiv) causa di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza (ai sensi del comma 31.2 del TIVG - numerico, 0= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile, 1= Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, 2= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile 3= Risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04).".

1.2 Trasmissione all'impresa di distribuzione di esito negativo della verifica di completezza o di inammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (iv) codice causale incompletezza, secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 2 o di inammissibilità secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 3;
- (v) elenco campi per i quali si è verificata l'incompletezza o l'inammissibilità di cui alla precedente lettera (iv) (campo note).

Nel caso in cui siano presenti più errori, il fornitore di ultima istanza procede ripetendo i campi (iv) e (v) in modo da esplicitare tutte le tipologie di errore accertate per il dato PdR.

Da questo punto in poi, il flusso riprende ciclicamente secondo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2.

2. CAUSALI DI INCOMPLETEZZA

Di seguito sono riportate le causali di incompletezza per le casistiche individuate con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:

- a. errori formali:
- (i) lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo (001);
 - (ii) il formato file utilizzato non è congruo (002);
 - (iii) l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato (003);
 - (iv) il codice identificativo del FUI, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (004);
 - (v) il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (005);
 - (vi) il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo (006);
 - (vii) il tipo dato non è corrispondente al formato definito (007);
 - (viii) il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite [*da specificare in apposito campo*](008);
- b. errori di completezza:
- (ix) i campi obbligatori non sono stati compilati (009);
- c. errori sostanziali:
- (x) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data definita al comma 31.3, lettera a) ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio richiesto (010).

La seguente tabella 1 riepiloga i codici univoci delle causali di incompletezza e le relative descrizioni.

Tabella 1 – Codici univoci delle causali di incompletezza

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INCOMPLETEZZA
001	lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo
002	il formato file utilizzato non è congruo
003	l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato
004	il codice identificativo del FUI, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
005	il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
006	il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo
007	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
008	il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite
009	i campi obbligatori non sono stati compilati
010	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data di cui al comma 31.3, lettera a) ma entro il giorno precedente la data di attivazione

	del servizio
--	--------------

Le causali da 1 a 10 non sono ostantive all'attivazione del fornitore di ultima istanza, ma comportano l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 42 in materia di penali e indennizzi.

3. CAUSALI DI INAMMISSIBILITA'

Di seguito sono riportate le causali di inammissibilità con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:

- a) errori sostanziali:
- (xi) il PDR non è di competenza del FUI cui è stata inviata la richiesta (011);
 - (xii) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo (012).

Tabella 2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
011	Il PDR non è di competenza del FUI cui è stata inviata la richiesta
012	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo

Le causali 11 e 12 non consentono l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza e non prevedono l'applicazione di penali e indennizzi.

4. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file elettronico, in formato Excel o equivalente (formato non proprietario), deve essere trasmesso via Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere le richieste di attivazione del FUI riportandole in un unico file per ciascun mese.

L'impresa di distribuzione riporta nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“FUI - P.IVA Impresa di distribuzione - P.IVA FUI Destinatario Richiesta - mmaaaa”**.

Il file allegato alla PEC contiene tutti i dati definiti per ciascun scambio informativo al precedente paragrafo 1, identificati grazie ad una riga di intestazione; nel caso in cui il messaggio riguardi più punti di riconsegna l'allegato presenta un numero di righe compilate pari al numero di PdR. Ciascun record è strutturato come la prima riga di intestazione.

5. ARCHIVIAZIONE

I file utilizzati per le comunicazioni di cui alla presente Appendice devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 3 anni.

6. MECCANISMO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E DEGLI INDENNIZZI

Le penali e gli indennizzi di cui all'articolo 42 si applicano secondo le seguenti specifiche:

- a) per le causali di incompletezza da 1 a 6 la penale e l'indennizzo si applicano *1 sola* volta per ciascuna trasmissione della comunicazione (anche nel caso di più causali per ciascuna comunicazione);
- b) per le causali di incompletezza da 7 a 10 la penale e l'indennizzo si applicano 1 sola volta per ciascun punto di riconsegna per il quale si richiede l'attivazione del servizio per ciascuna comunicazione (anche nel caso di più causali, eventualmente ripetute per più campi, per ciascun punto di riconsegna);
- c) per ciascuna comunicazione, la penale e l'indennizzo per le causali da 1 a 6 possono essere sommate rispettivamente alla/e penale/i e l'indennizzo/i per le causali da 7 a 10;
- d) per le causali di completezza di cui alla precedente lettera a), al fine della determinazione del valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo si applica quanto previsto al comma 42.3, lettera b) indipendentemente dalla tipologia di punto di riconsegna;

APPENDICE 4. FLUSSO INFORMATIVO PER LE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL FD_D DI CUI AL COMMA 32.4

La presente Appendice definisce il flusso informativo atto a garantire la correttezza e la completezza delle comunicazioni relative alle richieste di attivazione della fornitura del servizio di default di cui al comma 32.4.

1. SEQUENZA DEL FLUSSO DI COMUNICAZIONE

Il flusso di comunicazione prevede la seguente sequenza minima:

- a) invio della richiesta di attivazione del servizio al FD_D da parte dell'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna;
- b) ricezione della richiesta da parte del FD_D con verifica della completezza della stessa e, in caso di esito negativo, invio all'impresa di distribuzione del messaggio di incompletezza o inammissibilità, con indicazione dei relativi motivi, entro il giorno lavorativo successivo;
- c) nuovo invio, se del caso, da parte dell'impresa di distribuzione delle richieste di attivazione del servizio di default con precedente esito di completezza negativo entro i tempi di cui all'Articolo 42.

Le informazioni non inserite correttamente, nel rispetto delle previsioni del flusso informativo ivi descritto comportano un giudizio di incompletezza o inammissibilità. Di seguito sono presentati i dati che devono essere trasmessi tramite gli scambi informativi individuati alle precedenti lettere da a) a c).

1.1 Trasmissione al FD_D della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) mese di attivazione del servizio (mm/aaaa);
- (iv) codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna (codice REMI assegnato dall'impresa di trasporto);
- (v) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (vi) matricola misuratore;
- (vii) anagrafica cliente finale, ossia:
 - a. cognome cliente finale;
 - b. nome cliente finale;
 - c. ragione sociale cliente finale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico cliente finale (campo opzionale);
 - e. codice fiscale;
 - f. partita IVA (in alternativa alla precedente lettera e.);
 - g. toponimo;
 - h. nome strada;
 - i. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - j. CAP (campo opzionale);
 - k. codice ISTAT comune (campo opzionale);

- l. comune;
- m. provincia;
- n. nazione;
- (viii) il destinatario della fattura è diverso dal cliente finale (SI/NO);
- (ix) dati necessari per la fatturazione (sezione da compilare solo se SI al precedente (viii)):
 - a. cognome destinatario fattura;
 - b. nome destinatario fattura;
 - c. ragione sociale destinatario fattura (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. toponimo;
 - e. nome strada;
 - f. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - g. CAP (campo opzionale);
 - h. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - i. comune;
 - j. provincia;
 - k. nazione;
- (x) erogazione di un servizio energetico (SI/NO);
- (xi) dati identificativi del soggetto beneficiario del servizio energetico (sezione da compilare solo se SI al precedente (x)):
 - a. cognome;
 - b. nome;
 - c. ragione sociale (in alternativa alle precedenti a. e b.);
 - d. recapito telefonico (campo opzionale);
 - e. toponimo;
 - f. nome strada;
 - g. numero civico (campo obbligatorio se disponibile);
 - h. CAP (campo opzionale);
 - i. codice ISTAT comune (campo opzionale);
 - j. comune;
 - k. provincia;
 - l. nazione;
- (xii) codice profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna (alfanumerico LnLn come da tabella 3, Allegato A deliberazione 229/2012/R/GAS);
- (xiii) pressione di misura (espressa in bar, campo obbligatorio solo se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione);
- (xiv) consumo annuo previsto;
- (xv) potenzialità massima richiesta dal cliente finale;
- (xvi) potenzialità totale installata presso l'impianto del cliente finale, per punti di riconsegna con prelievo annuo previsto superiore a 200.000 Smc;
- (xvii) massimo prelievo giornaliero contrattuale (campo obbligatorio solo se esistente);
- (xviii) presenza di un convertitore di volumi (SI/NO);
- (xix) coefficiente correttivo dei volumi (campo obbligatorio solo se NO al precedente (xviii));
- (xx) eventuali agevolazioni su IVA (campo note);

- (xxi) eventuali agevolazioni su imposte (campo note);
- (xxii) tipologia del punto di riconsegna (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 0=cliente domestico, 1=condominio con uso domestico, 2=usi diversi, 3=attività di servizio pubblico);
- (xxiii) assenza di richieste di sospensione per morosità (SI/NO);
- (xxiv) causa di attivazione della fornitura del FD_D (ai sensi del comma 32.2 del TIVG - numerico, 0= Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, 1= Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile, 2= Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile, 3= risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04);

1.2 Trasmissione all'impresa di distribuzione di esito negativo della verifica di completezza o di inammissibilità a seguito della ricezione della richiesta di attivazione del servizio

- (i) codice identificativo mittente (P.IVA);
- (ii) codice identificativo destinatario (P.IVA);
- (iii) codice PdR (codice come da deliberazione n. 138/04);
- (iv) codice causale incompletezza, secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 2 o di inammissibilità secondo le codifiche esposte al successivo paragrafo 3;
- (v) elenco campi per i quali si è verificata l'incompletezza o l'inammissibilità di cui alla precedente lettera (iv) (campo note).

Nel caso in cui siano presenti più errori, il FD_D procede ripetendo i campi (iv) e (v) in modo da esplicitare tutte le tipologie di errore accertate per il dato PdR.

Da questo punto in poi, il flusso riprende ciclicamente secondo quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2.

2. CAUSALI DI INCOMPLETEZZA

Di seguito sono riportate le causali di incompletezza per le casistiche individuate con riferimento alle richieste di attivazione del servizio di FD_D :

a. errori formali:

- (i) lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo (001);
- (ii) il formato file utilizzato non è congruo (002);
- (iii) l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato (003);
- (iv) il codice identificativo del FD_D , P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (004);
- (v) il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato (005);
- (vi) il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo (006);
- (vii) il tipo dato non è corrispondente al formato definito (007);

- (viii) il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite [da specificare in apposito campo](008);
- b. errori di completezza:
 - (ix) i campi obbligatori non sono stati compilati (009);
- c. errori sostanziali:
 - (x) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data definita al comma 32.4 ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio richiesto (010).

La seguente tabella 1 riepiloga i codici univoci delle causali di incompletezza e le relative descrizioni.

Tabella 1 – Codici univoci delle causali di incompletezza

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INCOMPLETEZZA
001	lo strumento di trasmissione utilizzato non è congruo
002	il formato file utilizzato non è congruo
003	l'identificazione del servizio per il quale si richiede l'attivazione indicato nell'oggetto della mail è errato
004	il codice identificativo del FD _D , P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
005	il codice identificativo dell'impresa di distribuzione, P.IVA, indicato nell'oggetto della mail è errato
006	il mese e l'anno di attivazione del servizio indicato nell'oggetto della mail di trasmissione non è congruo
007	il tipo dato non è corrispondente al formato definito
008	il dato inserito è formalmente corretto ma risulta incongruente con una o più informazioni fornite
009	i campi obbligatori non sono stati compilati
010	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre la data di cui al comma 32.4 ma entro il giorno precedente la data di attivazione del servizio

Le causali da 1 a 10 non sono ostantive all'attivazione della fornitura del servizio di default ma comportano l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 42 in materia di penali e indennizzi.

3. CAUSALI DI INAMMISSIBILITA'

Di seguito sono riportate le causali di inammissibilità con riferimento alle richieste di attivazione della fornitura del servizio di default:

- b) errori sostanziali:
 - (xi) il PDR non è di competenza del FD_D cui è stata inviata la richiesta (011);
 - (xii) la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio medesimo (012).

Tabella 2 – Codici univoci delle causali di inammissibilità

CODICE	DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA'
011	Il PDR non è di competenza del FD _D cui è stata inviata la richiesta
012	la richiesta di attivazione del servizio è pervenuta oltre il giorno precedente la data di attivazione del servizio

Le causali 11 e 12 non consentono l'attivazione della fornitura del servizio di default e non prevedono l'applicazione di penali e indennizzi.

4. MODALITA' DI TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEL FILE

Il file elettronico, in formato Excel o equivalente (formato non proprietario), deve essere trasmesso via Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'impresa di distribuzione è tenuta a trasmettere le richieste di attivazione della fornitura del servizio di default riportandole in un unico file per ciascun mese.

L'impresa di distribuzione riporta nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "FD_D - **P.IVA Impresa di distribuzione - P.IVA FD_D Destinatario Richiesta - mmaaaa**".

Il file allegato alla PEC contiene tutti i dati definiti per ciascun scambio informativo al precedente paragrafo 1, identificati grazie ad una riga di intestazione; nel caso in cui il messaggio riguardi più punti di riconsegna l'allegato presenta un numero di righe compilate pari al numero di PdR. Ciascun record è strutturato come la prima riga di intestazione.

5. ARCHIVIAZIONE

I file utilizzati per le comunicazioni di cui alla presente Appendice devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 3 anni.

6. MECCANISMO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E DEGLI INDENNIZZI

Le penali e gli indennizzi di cui all'articolo 42 si applicano secondo le seguenti specifiche:

- a) per le causali di incompletezza da 1 a 6 la penale e l'indennizzo si applicano *1 sola volta* per ciascuna trasmissione della comunicazione; (anche nel caso di più causali per ciascuna comunicazione);
- b) per le causali di incompletezza da 7 a 10 la penale e l'indennizzo si applicano *1 sola volta* per ciascun punto di riconsegna per il quale si richiede l'attivazione del servizio, per ciascuna comunicazione (anche nel caso di più causali, eventualmente ripetute per più campi, per ciascun punto di riconsegna);
- c) per ciascuna comunicazione, la penale e l'indennizzo per le causali a 1 a 6 possono essere sommate rispettivamente alla/e penale/i e l'indennizzo/i per le causali da 7 a 10;
- d) per le causali di completezza di cui alla precedente lettera a), al fine della determinazione del valore di riferimento per il calcolo della penale e dell'indennizzo si applica quanto previsto al comma 42.3, lettera b) indipendentemente dalla tipologia i punto di riconsegna.

Articolo 3

Disposizioni relative a attivazione del servizio di default nei mesi di ottobre 2013 e novembre 2013

- 3.1 Relativamente ai punti di riconsegna forniti in qualità di FD_D per il mese di ottobre 2013, l'FD_D può richiedere, entro il 5 dicembre 2013, all'impresa maggiore di trasporto di modificare i conferimenti delle capacità in precedenza richieste.
- 3.2 Relativamente ai punti di riconsegna forniti in qualità di FD_D per il mese di novembre 2013, l'FD_D può richiedere all'impresa maggiore di trasporto di modificare i conferimenti delle capacità in precedenza richieste. La richiesta di cui al presente comma, pena l'inefficacia, deve essere accompagnata dall'invio di apposita documentazione che attesti le motivazioni dell'impossibilità di effettuare il trasferimento della capacità nel rispetto della regolazione vigente operando con la normale diligenza.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Relativamente a ciascun punto di riconsegna fornito dal FD_D, ciascun utente della distribuzione che ha eventualmente già richiesto, ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 138/04, l'accesso per sostituzione a decorrere dal 1 gennaio 2014 è tenuto a ripresentare la richiesta entro le tempistiche previste dalla medesima deliberazione. L'impresa di distribuzione è tenuta a non rendere esecutive le richieste di accesso che non siano state ripetute secondo le tempistiche previste.
- 4.2 Per garantire le disposizioni di cui al comma 4.1:
 - a) il FD_D comunica entro il 27 novembre 2013 alle imprese di distribuzione l'elenco dei punti di riconsegna forniti in qualità di FD_D;
 - b) le imprese di distribuzione comunicano entro il 29 novembre 2013 agli utenti della distribuzione che hanno presentato richiesta di accesso per sostituzione ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04 a partire dall'1 gennaio 2014 con riferimento ai punti di riconsegna di cui alla lettera a), la necessità di ripresentare la richiesta di accesso in base alle specifiche di cui all'articolo 39bis del TIVG, secondo le tempistiche previste.
- 4.3 Qualora l'esercente il servizio di ultima istanza intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5.8bis del TIMG, entro il 5 febbraio 2014 deve comunicare a ciascuna impresa di distribuzione l'elenco dei punti di riconsegna forniti nell'ambito del servizio di ultima istanza al 31 gennaio 2014.
- 4.4 I soggetti interessati hanno la facoltà di far pervenire all'Autorità (mercati@autorita.energia.it) le proprie osservazioni in merito alle misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, entro e non oltre il 20 dicembre 2013. Le osservazioni saranno valutate dall'Autorità al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni relativamente alle suddette misure.
- 4.5 Il TIVG e il TIMG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità con le modifiche apportate dal presente provvedimento.

4.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni